



**STUDIO ASSOCIATO PANNISCO**  
DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

**DOTT. PASQUALINO PANNISCO**  
Consulente del lavoro  
Revisore legale

**AVV. MELANIA LAZZARIN**  
Avvocato

**DOTT. ANGELO PANNISCO**  
Consulente del lavoro

**DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN**  
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 29 gennaio 2018

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Circolare n. 10– 2018**

**Oggetto: ESENZIONI CONTRIBUTIVE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018**

Si comunica che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto incentivi strutturali volti a favorire l'occupazione giovanile.

Di seguito le caratteristiche del beneficio:

- datori di lavoro interessati: datori di lavoro del settore privato;
- lavoratori interessati: l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata:
  - non abbiano compiuto il 30° anno di età (il 35° anno di età solo per le assunzioni avvenute nel 2018);
  - non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; a tal fine non incide l'eventuale periodo di apprendistato con altro datore di lavoro non proseguito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione;
- rapporti di lavoro agevolati:
  - assunzioni "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti" di cui al D.Lgs. 23/2015;
  - trasformazioni contratti a termine;
  - prosecuzione apprendistato (l'agevolazione dura 12 mesi);
- rapporti esclusi dall'agevolazione: apprendistato e lavoro domestico;
- durata agevolazione: 36 mesi;
- beneficio:
  - esenzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile (non rientrano nell'agevolazione i premi Inail);
  - esenzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 3.000 euro annui (non rientrano nell'agevolazione i premi Inail) per lavoratori assunti entro 6 mesi dall'ottenimento del titolo di studio che hanno effettuato in azienda percorsi di alternanza-scuola lavoro o apprendistato di I e III livello;



- condizioni:
  - le condizioni e i principi previsti dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015;
  - le regole in materia di regolarità contributiva previste dall'articolo 1 (commi 1175 e 1176), L. 296/2006;
  - le norme anti licenziamento previste *ad hoc* dalla stessa L. 205/2017:
    - l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per gmo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, e dunque a prescindere della mansione svolta;
    - il licenziamento per gmo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

Studio Associato Pannisco